

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e i Sottosegretari di Stato per l'interno Amadei e Ceccherini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme integrative della legge 5 giugno 1965, numero 707, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (1950), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri,
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Lepore, illustra ampiamente un emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, volto a superare le obiezioni formulate nella precedente seduta dal sottosegretario Ceccherini.

Il ministro Bertinelli e il sottosegretario Ceccherini dichiarano successivamente di accogliere l'emendamento proposto dal relatore: i rappresentanti del Governo non ritengono invece possibile accettare un altro emendamento sostitutivo proposto dal senatore Baldini, giacchè con esso s'introdurrebbe nuovamente nel disegno di legge

l'istituto del soprannumero, cui il Governo stesso è contrario.

Quindi la Commissione, respinto l'emendamento del senatore Baldini, approva il disegno di legge nel nuovo testo proposto dal relatore.

« **Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra** » (2072), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione).

Senza dibattito, dopo brevi interventi dei senatori Bonafini e Gianquinto, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« **Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751** » (2188), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione approva il disegno di legge, modificandone l'articolo 3 nel senso indicato nella scorsa seduta dal relatore, senatore Giraudo.

Viene altresì approvato un ordine del giorno, illustrato dal senatore Fabiani e firmato anche dai senatori Bartolomei, Bisori, Bonafini, De Michele, Gianquinto, Molinari, Giuliana Nenni, Preziosi, Zagami e Zampieri. Nell'ordine del giorno si richiama il Governo alle scadenze e agli impegni assunti, e non ancora attuati, in ordine alla sistemazione definitiva in ruoli organici del personale tec-

nico specializzato dei servizi della Presidenza del Consiglio e del Ministero del turismo e dello spettacolo, il cui rapporto di lavoro è attualmente disciplinato dalla legge 23 giugno 1961, n. 520, e successive modificazioni (detto personale chiede di essere inquadrato in ruoli organici, con il riconoscimento, a tutti gli effetti, dell'anzianità di servizio maturata).

« **Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della "Fondazione Domus Pascoli" con sede in San Mauro Pascoli (Provincia di Forlì)** » (2111), d'iniziativa del deputato Servadei, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Accogliendo la proposta del relatore, senatrice Giuliana Nenni, con l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

« **Aumento del contributo annuo dello Stato e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili** » (2143).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Bartolomei riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Il senatore Fabiani lamenta che il provvedimento, mentre stabilisce un opportuno aumento del contributo statale a favore dell'Opera indicata in titolo, non tenga invece in alcun conto gli impegni più volte assunti dal Governo, concernenti, in particolare, lo aumento delle pensioni per i ciechi civili e l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti: l'oratore propone di rinviare la discussione del disegno di legge fino al momento in cui il Governo fornisca notizie sugli impegni assunti e preannuncia che, se il Governo deludesse, nelle sue comunicazioni, le aspettative della categoria, la sua parte politica sarebbe costretta a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, dove il dibattito potrebbe suscitare più larga eco.

Dopo un breve intervento del ministro Bertinelli, che esorta la Commissione a non pregiudicare il sollecito corso del disegno di legge subordinandone l'approvazione ad adempimenti governativi di cui in questo

momento non è dato prevedere i termini di attuazione (stante la nota scarsità di disponibilità finanziarie dello Stato), prende la parola il senatore Bonafini: egli, pur comprendendo lo stato d'animo che induce numerosi ciechi civili a chiedere di ritardare l'approvazione del disegno di legge fino a quando non sarà data concreta realizzazione ad alcune promesse del Governo, afferma che intralciare l'iter del provvedimento significherebbe anzitutto eludere un preciso obbligo di legge, peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Opera e procrastinare la corresponsione del dovuto assegno a favore di molti ciechi aventi diritto.

Infine, dopo che il relatore, senatore Bartolomei, ha addotto ulteriori argomentazioni a favore di un'immediata approvazione del disegno di legge, la Commissione approva un ordine del giorno, presentato dai senatori Fabiani, Bartolomei, Bonafini, Preziosi, Palumbo e Gianquinto, nel quale si ricordano al Governo le promesse fatte dai ministri Pieraccini e Colombo in data 3 dicembre 1965, concernenti l'impegno a provvedere entro l'anno 1966 all'adeguamento delle pensioni ai ciechi civili, e si chiede che venga presentato al più presto il relativo provvedimento.

Il ministro Bertinelli assicura che segnalerà vivamente al Governo l'opportunità di prendere in considerazione l'ordine del giorno, il quale tiene conto di aspettative tanto diffuse, quanto, nella sostanza, fondate.

Infine, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disposizioni per il controllo delle armi** » (2178), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione) (Esame e rinvio).

Il senatore Zampieri, designato estensore del parere, illustra il provvedimento, il quale, a suo giudizio, merita di essere approvato. Successivamente, aderendo alla proposta dei senatori Bonafini e Gianquinto, i quali hanno chiesto di potersi ulteriormente documentare sull'argomento, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei e il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Fenoaltea, facendo riferimento alla discussione svoltasi recentemente in Assemblea intorno al problema della rilevanza delle cause estintive di reato sulle domande di autorizzazione a procedere, ricorda che in argomento sono state espresse opinioni diverse; prospetta poi alla Commissione l'opportunità di dedicare una seduta alla discussione del problema anzidetto, per la definizione di un criterio orientativo.

Dopo che il senatore Alessi ha aderito alla proposta del Presidente, il senatore Monni sottolinea l'importanza della questione ed afferma la necessità di individuare criteri precisi per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere; facendo poi riferimento ad una recente proposta formulata dal deputato Amatucci per una modificazione delle norme del Regolamento della Camera attinenti alla discussione delle domande stesse, l'oratore preannuncia la presentazione di analoghe proposte di modificazione al Regolamento del Senato; anch'egli infine si associa alla opinione del Presidente circa l'opportunità di approfondire il problema in Commissione.

Il senatore Tessitori dichiara di accedere alla proposta del Presidente, ponendo nel contempo la questione dell'efficacia di una eventuale conclusione della Commissione giustizia sul problema di cui trattasi.

Il senatore Alessi, rispondendo al quesito sollevato dal senatore Tessitori, afferma che un'eventuale pronuncia della Commissione avrebbe solo valore giurisprudenziale e non efficacia vincolante.

Il presidente Fenoaltea, dopo aver dichiarato di condividere l'opinione del senatore Alessi (la discussione in Commissione — precisa l'oratore — servirebbe solo a chiarire la questione ed eventualmente a fissare un principio orientativo), prospetta l'opportunità di sospendere l'esame delle autorizzazioni a procedere ancora pendenti, in considerazione del fatto che è stata preannunciata la presentazione in materia di proposte di modificazione al Regolamento del Senato.

Dopo un breve intervento del senatore Alessi, il quale ribadisce la formale richiesta che venga concessa l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti in relazione al documento n. 38, la Commissione accoglie la proposta avanzata inizialmente dal Presidente.

Resta inteso perciò che il problema prospettato sarà ripreso in esame dalla Commissione in una successiva seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazione degli articoli 143 e 158 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice** » (2008).

(Discussione e rinvio).

Il senatore Monni riferisce sul disegno di legge, chiarendo che esso trae origine dalla constatazione dell'eccessivo rigore che impronta la vigente legislazione in materia di partecipazione estera alla proprietà navale, rigore che non giova agli interessi dell'industria e del turismo italiani. L'oratore passa poi ad illustrare nei dettagli le norme recate dal disegno di legge, formulando un rilievo di carattere formale circa il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 158 del Codice della navigazione. Si dichiara infine favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il presidente Fenoaltea, in relazione all'osservazione del senatore Monni, propone un emendamento di carattere formale al nuovo testo dell'articolo 158.

Dopo un intervento del senatore Gramegna, che preannuncia la sua astensione dal voto, il senatore Maris presenta un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 158 del Codice della navigazione, le parole:

« non superi i sedici » con le altre: « non superi i venti »; l'oratore chiarisce poi le ragioni che lo inducono a suggerire tale modificazione.

Il relatore manifesta talune perplessità circa l'emendamento Maris e fa presente l'opportunità di un rinvio che consenta agli uffici del Ministero di grazia e giustizia di studiare tale emendamento, consultando anche i competenti uffici del Ministero della marina mercantile.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire ai Ministeri competenti di esaminare l'emendamento del senatore Maris.

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (2191), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Venturi, chiarisce la portata e la finalità del provvedimento, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il presidente Fenoaltea ha dato lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, il senatore Kuntze chiede taluni chiarimenti sul provvedimento e manifesta numerose perplessità sulla formulazione delle disposizioni in esame; tra l'altro, l'oratore sostiene che sarebbe opportuno fissare criteri per la scelta delle persone da adibire al servizio, e che la limitazione temporale fissata dalle norme per la prestazione del servizio stesso appare incomprensibile; critica infine le disposizioni relative ai compensi per i traduttori-interpreti.

Il senatore Pace si dichiara contrario al disegno di legge, mentre il senatore Alessi sostiene l'opportunità di una più approfondita meditazione sull'argomento.

Infine il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2034 E 2049

Il senatore Alessi chiede che vengano iscritti all'ordine del giorno della prossima

seduta i disegni di legge nn. 2034 e 2049, concernenti l'aumento degli organici della magistratura.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, concernente norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro » (571), d'iniziativa dei senatori Boccassi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Il presidente Fenoaltea ricorda che nella scorsa seduta, dopo la relazione favorevole del senatore Poët, il rappresentante del Governo manifestò numerose perplessità sul provvedimento.

Il senatore Boccassi, primo presentatore del disegno di legge, prendendo la parola per chiarire alcuni punti sollevati nella precedente discussione, afferma tra l'altro che già vi sono state deroghe al principio di aleatorietà del contratto ed a quello nominalistico, invocati dal Governo per sostenere l'inopportunità del provvedimento in esame. L'oratore, dopo aver sottolineato che le norme da lui proposte riguardano un numero assai limitato di persone che meritano umana comprensione, raccomanda alla Commissione di accogliere il disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Maris, il senatore Pafundi afferma che si tratta non di contratti aleatori, ma di debiti di valuta per i quali la rivalutazione non è ammessa; è comunque opportuno — prosegue l'oratore — approfondire l'esame della questione, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta.

Il senatore Monni, pur dichiarando di comprendere le ragioni di solidarietà umana che hanno ispirato il presentatore, sostiene che il principio del disegno di legge, se accolto, andrebbe esteso ad altri settori, e che ciò non potrebbe avvenire senza gravi rischi.

Il relatore, senatore Poët, facendo riferimento alla preoccupazione che il disegno di legge possa costituire una pericolosa deroga ad un principio acquisito, sottolinea che, a suo avviso, il caso considerato dal provvedimento non è molto diverso da quello, già risolto positivamente con legge 24 feb-

braio 1953, n. 90, concernente la rivalutazione delle rendite vitalizie per cessione di immobili; ribadisce infine la sua opinione favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Il senatore Monni — richiamandosi ad un analogo suggerimento avanzato dal relatore nella precedente seduta — propone che sul provvedimento venga chiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La proposta del senatore Monni è accolta dalla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI
e del Vicepresidente
DARÈ

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri della guerra 1915-18 e 1940-45 » (1371), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Fanelli, ricorda di avere espresso, in una precedente seduta, avviso favorevole al disegno di legge, nella convinzione che non sussistessero motivi di opposizione da parte del Governo. Poichè, peraltro, nell'ultima riunione, il sottosegretario Cossiga ha comunicato l'opinione contraria del Governo, il senatore Fanelli dichiara di non insistere, quale relatore, nella posizione precedentemente assunta e di rimettersi al giudizio della Commissione.

Il sottosegretario Guadalupi, dopo avere ricordato che nella seduta del 20 aprile scor-

so fu chiesto al Governo di esaminare — sulla base di talune osservazioni fatte — se fosse possibile pervenire ad una conclusione positiva, ribadisce l'avviso contrario del Governo stesso. Tale dissenso — precisa l'onorevole Guadalupi — nasce soprattutto dal fatto che, ai fini del riconoscimento delle campagne di guerra, è sempre stato considerato utile il solo periodo in cui il militare ha preso parte ad operazioni belliche: unica eccezione fatta è quella in favore dei militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 dalle truppe germaniche o giapponesi e dei cosiddetti prigionieri cooperatori.

Il sottosegretario Guadalupi conclude dichiarando che il Governo, pur apprezzando le ragioni etiche che ispirano il provvedimento, ritiene di non poter accogliere la richiesta estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra, la quale, comunque, sarebbe condizionata ad una diversa definizione giuridica della figura del combattente e di quella del prigioniero di guerra.

Data l'assenza del presentatore, senatore Albarello, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

« Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313 » (1251), d'iniziativa del senatore Palermo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Vallauri, manifesta la sua perplessità in seguito alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Cossiga nella precedente seduta, circa l'impossibilità di reperire la copertura degli oneri finanziari che deriverebbero dal disegno di legge. Esprime altresì l'avviso che — fermo restando il giudizio sulla validità delle aspirazioni dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri interessati al provvedimento — la Commissione potrà, se crede, portare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Guadalupi conferma le precedenti dichiarazioni del Governo, ricor-

dando che l'onere finanziario previsto si aggirerebbe sui 300 milioni di lire.

Data l'assenza del senatore Palermo, presentatore del disegno di legge, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

SULLA RECENTE PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA ALL'ESERCITAZIONE « LUCE 67 » E SULLA VISITA AGLI ENTI MILITARI DI PRATICA DI MARE E DI BORGOPIAVE

Il presidente Cornaggia Medici comunica di aver inviato, anche a nome della Commissione, di ritorno dall'esercitazione « Luce 67 », che ha avuto luogo ieri nel Friuli alla presenza del Presidente della Repubblica, telegrammi di ringraziamento al ministro Tremelloni ed al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Ricordando poi la recente visita compiuta dalla Commissione agli enti aeronautici di Pratica di Mare e di Borgo Piave, il Presidente tiene ancora una volta ad esprimere il più vivo ringraziamento al Governo per il cortese invito ed i più ampi elogi alle autorità militari per la perfetta riuscita dell'esercitazione, che dimostra il sempre più alto livello addestrativo ed organizzativo raggiunto dai reparti dell'Aeronautica militare.

La seduta termina alle ore 11,20.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord Pastore e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi; alla ripresa pomeridiana, interviene il Ministro del bilancio e della programmazione economica Pieraccini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il presidente Bertone riassume le precedenti discussioni sul disegno di legge, ricordando le questioni connesse con l'articolo 1 aggiunto dalla Camera dei deputati, che hanno sollevato perplessità in taluni senatori e dato origine a richieste di chiarimenti rivolte al Ministro responsabile del settore.

Prende quindi la parola il ministro Pastore: egli dichiara che il Governo ha accolto l'emendamento della Camera per evitare il deperimento di ingenti opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Riferendosi all'espressione polemica, sovente impiegata nei confronti della Cassa stessa, di « cimitero delle opere pubbliche », il Ministro afferma che, se essa contiene una esagerazione, esistono indubbiamente vari casi, in cui occorre intervenire per evitare la distruzione di un ingente patrimonio di opere. L'oratore chiarisce che la modifica tende a risolvere solo il problema degli acquedotti, limitatamente all'ipotesi che non esistano enti idonei a condurre la gestione; pertanto, pur riconoscendo che la lettera dell'articolo può essere migliorata, insiste affinché la disposizione venga accolta nel suo spirito, per evitare gli inconvenienti finora verificatisi.

Il senatore Lo Giudice sottolinea che l'intervento della Cassa mediante appositi enti verrebbe ad effettuarsi come *extrema ratio* e secondo una graduazione logica di ipotesi subordinate; anch'egli ritiene che la norma vada limitata alle opere concernenti gli acquedotti, alle quali, perciò, dev'essere testualmente riferita.

Dopo che il ministro Pastore si è dichiarato d'accordo con l'impostazione del senatore Lo Giudice, svolge un ampio intervento il senatore Bertoli. L'oratore rileva che, ove si accetti il principio proprio della disposizione in discussione, non esiste ragione per limitarlo agli acquedotti. Egli ritiene inoltre che non esistano casi di Comuni che si sono rifiutati di

gestire acquedotti offerti dalla Cassa per il Mezzogiorno, mentre al contrario gli risulta che la Cassa ha opposto resistenza a richieste avanzate in tal senso da enti locali. Il problema resta comunque quello di porre gli enti locali in condizioni di gestire queste opere, ciò che deve ritenersi loro funzione primaria, mentre, se si creassero nuovi enti, si procederebbe nella direzione opposta.

Interviene quindi il senatore Trabucchi, il quale rileva che la necessità di acquedotti di grandissima portata, posta dall'aumento dei bisogni, conduce a superare la concezione dell'acquedotto gestito dal Comune per passare alla gestione da parte di grandi enti specializzati. Egli rileva che il problema dell'acqua dovrà essere ristudiato in un quadro più ampio di quello investito dalla disposizione in discussione e si dichiara favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Camera.

Il senatore Fortunati sottolinea la distinzione tra il problema tecnico-finanziario e quello relativo al tipo di intervento pubblico. A giudizio dell'oratore, sottraendo la gestione di questi servizi agli Enti locali, si torna a periodi dell'ordinamento pubblico anteriori alla Rivoluzione francese. Il senatore Fortunati conclude rilevando che, se si accetta la tesi dell'inidoneità di taluni Comuni — che l'oratore non contesta —, si attueranno soltanto soluzioni economiche, senza incidere sul livello civile della società. Occorre invece promuovere l'unificazione delle varie dimensioni dell'ordinamento pubblico, evitando di procedere con le soluzioni di tipo tecnocratico indicate.

Interviene quindi il senatore Conti, il quale, pure apprezzando le argomentazioni del senatore Fortunati, ritiene che il ruolo che la Costituzione affida agli Enti locali non possa far dimenticare l'esigenza di assolvere determinati compiti in modo efficiente. Se, pertanto, la legislazione in discussione era partita dall'impostazione di affidare il servizio al Comune, ma questo non è in grado di farvi fronte, occorre procedere altrimenti, sia pure soltanto quando i Comuni non siano idonei. Il senatore Conti conclude il suo intervento rilevando come sia essenziale risolvere tali problemi, evitando di restare ancorati soltanto ad impostazioni di carattere teorico.

Prende successivamente la parola il senatore Salerno, il quale dichiara di ritenere che il dibattito si sia eccessivamente allargato, in quanto il disegno di legge si propone soltanto di colmare una lacuna legislativa e, pertanto, riveste un'importanza abbastanza limitata.

Il senatore Pirastu ritiene invece che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati rappresenti una novità di rilievo, in quanto gli enti che in base ad essa la Cassa per il Mezzogiorno deve promuovere e finanziare, nell'esplicazione della loro attività incontreranno difficoltà nei rapporti con enti costituiti dalle Regioni già esistenti. Pertanto, l'oratore conclude affermando che si deve procedere con cautela nella costituzione di questi nuovi enti e che, comunque, occorre associare gli enti locali nelle attività di cui trattasi.

Il ministro Pastore replica successivamente ai precedenti oratori, affermando anzitutto che il Governo ha accolto la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati per risolvere problemi scottanti e non per allargare la sfera di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Il Ministro obietta quindi al senatore Fortunati che il disegno di legge non si propone in alcun modo di sottrarre poteri agli enti locali, ma solo di salvare dal deperimento opere che sono spesso di grande rilievo ed interessano numerosi Comuni. Anzi, l'articolo 1 tende a ridurre la pressione che sulla Cassa può essere esercitata dalla difettosa gestione di alcune importanti opere; il Ministro si dichiara disposto ad accogliere un emendamento, volto a precisare che gli enti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge siano costituiti soltanto per intervenire sugli acquedotti e non anche su altri tipi di opere pubbliche.

Il Presidente annuncia che il senatore Lo Giudice, assieme ad altri senatori, ha presentato un emendamento nel senso indicato dal Ministro.

Il senatore Bertoli si dichiara contrario a tale emendamento, osservando che il suo Gruppo potrebbe accettare il disegno di legge soltanto se venisse precisato che gli enti da costituire e finanziare debbano essere consorzi di enti locali. In senso contrario a tale proposta parla il senatore Lo Giudice,

mentre a favore si pronunciano i senatori Pirastu e Fortunati. Quest'ultimo aggiunge che gli enti da costituirsi a norma dell'articolo 1 del disegno di legge avranno una dubbia natura giuridica, pur dovendo gestire un servizio di primario interesse pubblico, come la distribuzione dell'acqua.

Il ministro Pastore, dopo essersi pronunciato in senso contrario ad una proposta di rinvio avanzata dal senatore Bertoli, si dichiara disposto ad accettare un ordine del giorno, nel quale venga fissata una precedenza a favore dei consorzi di enti locali tra gli enti da costituirsi per la gestione di opere pubbliche costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno.

La Commissione affronta quindi l'esame degli articoli.

Sull'articolo 1, viene respinto un emendamento dei senatori Bertoli ed altri, tendente ad inserire nella legge il principio sopra esposto dal presentatore, mentre viene accolta una proposta di modifica del senatore Lo Giudice, che limita agli acquedotti le opere che possono essere gestite nella forma prevista dall'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, come risulta modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con tale modificazione, il disegno di legge è approvato.

La Commissione accoglie poi un ordine del giorno del senatore Martinelli, così formulato: « La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge numero 2106, fa voti che la Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel dare applicazione al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nel testo modificato dal provvedimento in esame, promuova di preferenza, in ogni caso in cui ciò sia possibile, la costituzione di consorzi di enti locali ».

« Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (2083), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Dopo che il relatore Martinelli ha brevemente illustrato le finalità del provvedimento, la Commissione approva senza dibattito l'articolo unico.

« **Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali** » (2158), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore Salerno illustra brevemente le finalità del disegno di legge, raccomandandone l'approvazione.

Il senatore Trabucchi formula quindi due quesiti, il primo concernente la permanenza della distinzione nei compensi tra dipendenti statali e privati e l'altro relativo alla copertura della spesa derivante dal disegno di legge. L'oratore conclude il suo intervento criticando la norma, secondo la quale i componenti delle commissioni, per poter percepire il compenso, debbono allegare copia del verbale della riunione: a suo avviso, infatti, ciò porterà ad un notevole aggravio di spese.

Il senatore Martinelli osserva che nella relazione governativa sul disegno di legge si sostiene che il provvedimento non comporterà aumento di spesa, in quanto l'elevazione dei compensi unitari verrà bilanciata dalla riduzione del numero delle riunioni. L'oratore dichiara che l'argomentazione, pur avendo carattere prevalentemente formale, può essere accolta e contribuire a superare le perplessità riguardanti la copertura. Dopo di che, senza dibattito la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970** » (2144), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il presidente Bertone dà lettura di una lettera, nella quale il Presidente del Senato comunica gli orientamenti emersi nella riunione dei presidenti dei Gruppi svolta stamane, in riferimento al calendario dei lavori per l'esame del programma quinquennale di sviluppo economico. Nella lettera

del presidente Merzagora è detto che i presidenti dei Gruppi, nell'esprimere un vivo apprezzamento per lo sforzo cui la 5ª Commissione si accinge a sottoporsi, hanno deciso di invitare la Commissione stessa a concludere l'esame del disegno di legge entro il 16 giugno, per rendere possibile l'inizio della discussione in Assemblea il successivo lunedì 19 giugno. A tal fine il Presidente del Senato, senza porre in discussione la sostanza del calendario predisposto dalla 5ª Commissione, suggerisce a quest'ultima di utilizzare alcune sedute aggiuntive.

Il senatore Bertone invita quindi la Commissione ad aderire alla richiesta della Presidenza del Senato e dei presidenti dei Gruppi.

Il senatore Bertoli dichiara quindi, a nome dei senatori comunisti, di accogliere l'invito del Presidente del Senato e dei presidenti dei Gruppi, riaffermando la volontà dei senatori comunisti di non ritardare l'esame del piano, sia pure attraverso un approfondito dibattito: l'oratore sottolinea che i senatori del suo Gruppo si sono dichiarati disposti a lavorare anche in periodi di inattività del Senato, mentre ciò non è stato fatto, per quanto riguarda le prossime immediate festività, da senatori di altre parti politiche. Il senatore Bertoli aggiunge che sarebbe opportuno, in via preliminare, che la Commissione stabilisse il metodo di lavoro da seguire e che i relatori indicassero in qual modo si sono ripartiti i compiti.

Il senatore Angelo De Luca, relatore del disegno di legge assieme ai senatori Trabucchi e Terenzio Magliano, dichiara di ritenere opportuno che la Commissione esamini anzitutto, congiuntamente, le parti prima e quinta del programma e prenda successivamente in considerazione le parti seconda, terza e quarta, esaminando insieme con queste i pareri delle altre Commissioni; inoltre, a suo giudizio, sarà opportuno sgombrare prima il terreno dalle questioni giuridico-costituzionali connesse con la forma di approvazione del programma: tale aspetto sarà affrontato dal senatore Trabucchi.

Il senatore Bertoli dichiara di condividere tale impostazione: suggerisce soltanto di limitare l'abbinamento tra la prima e

la quinta parte ai soli aspetti generali di quest'ultima; egli chiede quindi al Ministro del bilancio di fornire alla Commissione la documentazione concernente i lavori compiuti dai Comitati regionali per la programmazione economica. Il ministro Pieraccini fornisce assicurazioni in tal senso, facendo peraltro osservare che i lavori per la determinazione degli schemi di programmi regionali sono ancora in corso.

Prende successivamente la parola il relatore Trabucchi, il quale svolge un'ampia esposizione introduttiva, dichiarando, peraltro che questa deve considerarsi soltanto come strumento per l'inquadramento dei problemi.

L'oratore si sofferma anzitutto sulla questione della novità della programmazione, osservando che essa è da intendersi in senso relativo, in quanto sussistono precedenti tanto di programmazione di carattere generale (basti ricordare la Carta del lavoro del periodo fascista) quanto di programmi settoriali. Tuttavia, il carattere di maggiore novità dell'esperienza in corso è dato dalla volontà di programmare tutta l'attività economica dello Stato: ciò, a giudizio del senatore Trabucchi, è stato reso possibile da tre fatti fondamentali. Anzitutto vi è stata l'evoluzione dell'economia, che è venuta assumendo un carattere dinamico, sempre più indipendente da connessioni con la proprietà immobiliare; in secondo luogo, lo Stato ha assunto funzioni attive per il conseguimento di finalità sociali e di progresso economico; infine, il progresso tecnico consente oggi di formulare con relativa attendibilità un quadro generale di previsione dei fenomeni economici. Questi fattori hanno reso sensibile l'esigenza di una programmazione generale, che era implicita anche nel fatto che lo strumento tributario era da tempo usato in funzione dello sviluppo economico generale. L'attuale esperienza, prosegue il senatore Trabucchi, è stata preceduta da una lunga elaborazione e da alcuni tentativi, come lo schema Vanoni.

L'oratore affronta quindi il tema della forma di approvazione del piano, ricordando anzitutto l'articolo 41 della Costituzione, il quale, sostanzialmente, prevede una riserva di legge per l'approvazione dei programmi. Dopo avere ricordato che l'arti-

colazione del disegno di legge era leggermente diversa nel progetto del Governo, il senatore Trabucchi affronta il tema concernente il carattere normativo dell'allegato al disegno di legge (cioè del vero e proprio programma). Esso non ha una formulazione normativa, in quanto contiene non solo imperativi, ma anche esposizioni di concetti; per questo motivo si pone il problema dell'efficacia delle singole disposizioni contenute nel piano, in relazione alla attività pubblica. L'efficacia vincolante delle disposizioni del piano deve essere considerata sia in relazione all'attività legislativa sia a quella amministrativa: su entrambi i punti, sono state espresse opinioni contrastanti. Per quanto riguarda l'attività legislativa, il senatore Trabucchi ricorda il precedente della Carta del lavoro, la quale venne sussunta indirettamente e per gradi nell'ordinamento giuridico, finendo per assumere il carattere di una vera e propria legge autonoma, contenente principi generali ai quali doveva conformarsi l'interpretazione ed anche la legislazione. Oggi si tende a far assumere al programma di sviluppo la stessa funzione, cioè quella di una legge che, contenendo oltre a singoli imperativi anche principi di carattere generale, imponga alla legislazione successiva la necessità di derogarvi espressamente, qualora il legislatore intenda non conformarsi alle direttive del programma. Il senatore Trabucchi osserva quindi che, secondo alcuni, il programma dovrebbe essere considerato come una legge quadro: rileva peraltro che la Costituzione riserva il riconoscimento di questo carattere alle leggi disciplinanti i rapporti tra Stato e Regioni. Naturalmente, prosegue il senatore Trabucchi, tutte queste considerazioni sull'imperatività delle disposizioni del piano nei confronti del legislatore si applicano soltanto alla parte di esso che è suscettibile di una formulazione normativa e non anche alla parte che ha carattere previsionale e che, sostanzialmente, costituisce la motivazione dei diversi imperativi.

Affrontando quindi i rapporti tra programma e attività amministrativa, il senatore Trabucchi ricorda che anche tra i relatori della Camera dei deputati vi è stata una disparità di opinioni; secondo alcuni, le disposizioni del piano non darebbero luogo ad attività

vincolata della pubblica Amministrazione, per modo che non si potrebbero costituire interessi legittimi da parte dei privati, tutelabili mediante la giurisdizione amministrativa; per altri invece la questione è almeno dubbia.

Il senatore Trabucchi ricorda quindi altre obiezioni di carattere costituzionale formulate nei confronti del programma, soffermandosi su quelle riguardanti una presunta violazione delle competenze delle Regioni a statuto speciale nonchè una sorta di pregiudiziale su quelle delle istituende regioni ordinarie. Il relatore ricorda poi le critiche mosse al programma per l'accentramento — ritenuto eccessivo — nel Ministero del bilancio e della programmazione, nonchè quelle riguardanti i limiti posti dall'articolo 41 della Costituzione, che, a giudizio di taluni, sarebbero violati dai disincentivi previsti a carico dell'iniziativa privata. Il senatore Trabucchi conclude ripetendo che la sua esposizione ha voluto soltanto fornire un quadro della problematica esistente.

Dopo un ringraziamento del Presidente al relatore, i senatori Conti e Pecoraro chiedono che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta, per consentire un'adeguata meditazione sui problemi posti dal senatore Trabucchi.

Il senatore Bertoli osserva che nella seduta in corso dev'essere almeno concluso l'esame dei problemi pregiudiziali.

Il presidente Bertone ritiene opportuno aprire subito la discussione sull'esposizione del relatore Trabucchi.

Prende quindi la parola il senatore Artom. Egli afferma che, nel riproporre le eccezioni già avanzate dal Gruppo liberale alla Camera, non intende contestare il principio della programmazione, ma solo dichiararsi contrario alla sua mitizzazione: infatti, uno dei primi atti dopo l'unificazione dell'Italia fu un programma di costruzioni ferroviarie, da attuarsi in un periodo pluriennale secondo linee preventivamente determinate. Il senatore Artom afferma poi che, se la Camera avesse mantenuto il testo governativo del disegno di legge, la questione giuridico-costituzionale avrebbe dato vita solo ad una discussione accademica; invece, la formulazione che è ora all'esame pone notevoli interrogativi, sia in rapporto all'articolo 41 del-

la Costituzione (che, prevedendo il programma come limite alla libertà d'iniziativa economica, pone la necessità che esso sia enunciato con proposizioni precise) sia riguardo all'articolo 72 della stessa Costituzione, il quale stabilisce che i disegni di legge siano divisi in articoli, in modo che ognuno abbia un contenuto di comando.

L'oratore aggiunge che anche la legge di bilancio approva le tabelle con separati articoli e che l'ordine delle spese vi è specificato con precisione, per cui essa, che è legge formale, ha ugualmente un valore sostanziale, contenendo un limite alla discrezionalità della pubblica Amministrazione. Invece il piano, a giudizio del senatore Artom, non si sa che cosa sia: non è un comando al legislatore, il quale è vincolabile solo con legge costituzionale; non contiene precetti specifici, e così come è formulato sembra voler fare acquistare valore di legge a mere previsioni, che non si comprende quale efficacia possano avere, qualora non trovino realizzazione. Il senatore Artom conclude il suo intervento sottolineando il pericolo che sorgerebbe qualora non venisse identificato il confine tra la parte previsionale e quella precettiva e riconfermando la sua convinzione che, nella formulazione attuale, il piano viola gli articoli 41 e 72 della Costituzione.

Interviene successivamente il senatore Pecoraro. Dopo essersi associato alle perplessità di carattere giuridico che sono state espresse, l'oratore fa presente la difficoltà che le leggi d'attuazione del piano possano rispecchiare con precisione i contenuti del piano stesso, giacchè — per la inevitabile sfasatura temporale — se esse si adeguano all'evoluzione della realtà obiettiva, si determina una divergenza tra il contenuto generico del piano e la norma che lo attua e con ciò si dà luogo ad un'incertezza giuridica.

Il senatore Salerni ritiene che le questioni sollevate rendano opportune talune precisazioni. Egli fa presente come la maggioranza degli studiosi abbia rilevato che l'approvazione con mozione del piano non risolve in alcun modo il problema, ponendo in essere praticamente una norma senza sanzioni. Dopo avere richiamato, con abbondanti riferimenti, l'articolo 41 della Costituzione e le affermazioni della Corte costituzionale,

ed in specie quelle contenute nella decisione n. 35 del 1961, il senatore Salerni sottolinea — in ordine al problema dei rapporti tra Stato e Regioni — che non sussistono perplessità nè per le Regioni a statuto ordinario (in quanto saranno le leggi dello Stato a stabilire i limiti delle loro potestà), nè per quelle a statuto speciale, per le quali sono previste norme specifiche in materia di programmazione, che pongono l'esigenza del coordinamento con la programmazione nazionale. Il senatore Salerni richiama poi l'evoluzione della dottrina costituzionalistica in materia di legge formale e sostanziale, sottolineando come per la programmazione ci si avvalga di un principio già utilizzato nella legislazione positiva; l'oratore cita ad esempio talune norme del codice penale, che rinviano ad altre disposizioni per la determinazione della sanzione. Il senatore Salerni conclude il suo intervento sottolineando i vantaggi connessi alla formula di approvazione prescelta, che predispone un contesto di limiti in cui opererà il Governo.

Interviene quindi nella discussione il senatore Fortunati. Dopo avere affermata l'esigenza generale di distinguere nel programma la parte previsionale da quella precettiva — citando alcuni esempi nei quali la predetta distinzione non sembra agevole — l'oratore muove taluni rilievi alla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, e in particolare al riferimento al concetto di « quadro ». Mentre infatti — rileva il senatore Fortunati — una legge « quadro » si comprende fra organi superordinati e subordinati, qui si tratterebbe di un vincolo che il Parlamento pone a se stesso. Anche l'articolo 2, ad avviso dell'oratore, non è chiaro, in quanto sembra voler dire che il Governo assume con questa legge l'esclusività dell'iniziativa legislativa. Dopo altri rilievi sull'opportunità di specificare nell'allegato la composizione degli investimenti pubblici, il senatore Fortunati conclude il suo intervento esprimendo la preoccupazione che il disegno di legge voglia attribuire al Governo poteri propri di un regime come quello attuale della Francia.

Anche il senatore Bertoli sottolinea la difficoltà di distinguere nel piano tra parte previsionale e parte precettiva; chiede inoltre taluni chiarimenti sulla possibilità del

Parlamento di assumere decisioni in senso difforme da quelle previste dal piano.

Dopo che la Commissione ha accolto la proposta del ministro Pieraccini di rinviare le risposte dei tre relatori al termine della discussione generale, prende la parola il Ministro stesso. L'onorevole Pieraccini riconosce la serietà dei rilievi formulati, anche perchè si tratta di problemi nuovi; fa quindi presente che la maggior parte dei Paesi occidentali approvano il proprio programma per legge, con allegati documenti complessi come quelli in esame. La nuova esperienza italiana non rappresenta pertanto un fatto isolato. Nel nostro ordinamento, prosegue il Ministro, la scelta adottata è imposta sia dall'articolo 41 della Costituzione sia dalle decisioni della Corte costituzionale in materia.

Il Ministro rileva poi che, se è vero che la programmazione è predeterminazione di obiettivi, essa è anche un metodo per raggiungere i fini previsti nell'articolo 41 della Costituzione, inquadrando in un unico disegno coordinato di sviluppo le attività pubbliche e private. Ma oltre le ragioni strettamente giuridiche, esistono ragioni giuridico-politiche: la forma della legge è infatti l'unica che garantisca effettivamente l'intervento decisivo del Parlamento nelle scelte economiche, tenendo conto anche dell'opinione delle minoranze, mentre l'ordine del giorno e la mozione debbono ritenersi tipici atti politici di maggioranza ed hanno una durata che non va oltre l'impegno del Governo in carica. Il disegno di legge proposto, invece, attribuisce al Parlamento, e non solo all'esecutivo, poteri decisionali sulla politica economica e sociale, e, logicamente coordinato con il disegno di legge sulle procedure della programmazione, può ben dirsi che faccia del Parlamento il centro di decisione del sistema.

Rispondendo sulle questioni più specifiche, il Ministro rileva come l'espressione « quadro della politica economica, finanziaria e sociale » sia stata preferita, in conseguenza delle discussioni svoltesi nell'altro ramo del Parlamento, per indicare che il Governo è tenuto al rispetto dell'indirizzo sancito dal Parlamento medesimo. Non si tratta, infatti — afferma l'onorevole Pieraccini — di una legge « quadro », che nell'ordinamento italiano non esiste, ma di un vincolo generale alla

azione di Governo, da cui non sorgono diritti dei cittadini, in quanto il Parlamento può sempre ritornare sulle decisioni prese. A suo parere, la Commissione finanze e tesore del Senato e quella corrispondente della Camera dovranno in seguito valutare la coerenza col piano dei singoli disegni di legge, per cui il Parlamento verrà ad avere una importante ed organica funzione anche in sede di attuazione del piano medesimo. Indubbiamente l'esperienza si incaricherà di suggerire formule migliorative, ma lo spirito è di dare al Parlamento il massimo potere possibile.

Rispondendo quindi al senatore Fortunati ed al senatore Bertoli, il Ministro fa presente che, col disegno di legge in esame, non si intende dare una delega generale al Governo, facendolo agire con autonomi poteri, ma stabilire che, per la realizzazione delle previste finalità, il Governo è vincolato a presentare i necessari strumenti legislativi, ad adottare i provvedimenti amministrativi ed a riferire annualmente al Parlamento, onde l'articolo 2 del disegno di legge si pone come naturale espressione e rafforzamento del precetto contenuto nell'articolo 1.

Quanto al rilievo relativo al fatto che la programmazione non è articolata in norme cogenti, il ministro Pieraccini fa presente che esistono anche norme di tipo descrittivo, e che la soluzione adottata è conseguenza della tipicità della materia della programmazione, per cui si approva una serie di direttive e vincoli, ma non si può stabilire con legge tutto quello che può verificarsi in futuro, dato che nessun piano si attua in modo matematico. L'espressione « quadro », del resto, è stata adottata per indicare il sistema di scelte, la coerenza degli obiettivi, in una parola l'indirizzo e non gli elementi quantitativi contenuti nelle previsioni. Essenziale è impartire ai pubblici poteri un imperativo solenne come quello della legge, al fine di realizzare un massimo di vincolo possibile per evitare scoordinamenti. Per quanto riguarda le Regioni, il Ministro osserva che il problema va visto nella sua connessione logica col disegno di legge sulle procedure: il sistema della programmazione deve regolare due momenti, quello centrale e quello delle autonomie, che il primo deve coordinare, come è anche previsto negli stessi statuti delle Regioni autonome, che contengono

il riferimento al limite dell'interesse nazionale ed a quello delle grandi riforme economiche e sociali. Si tratta quindi di affermare non una concezione accentratrice, ma un quadro in cui muoversi per il raggiungimento di obiettivi che non possono essere se non nazionali.

Concludendo la sua esposizione, il Ministro rileva che la programmazione apre indubbiamente questioni delicate e complesse — ciò che è dimostrato anche dall'abbondante materiale dottrinale già esistente in argomento —; e dopo avere auspicato che le sue osservazioni abbiano chiarito il senso delle decisioni del Governo, si dichiara sicuro che il processo di elaborazione da parte del Parlamento, della dottrina e della giurisprudenza, oggi appena agli inizi, contribuirà nel suo complesso ad affinare gli strumenti della politica di programmazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21.

ISTRUZIONE (6°)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (2208), d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri; Ermini, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Maier, precisa che il disegno di legge restituisce, anzitutto, al sovrintendente bibliografico di Firenze talune funzioni (che erano state temporaneamente assegnate, dopo l'alluvione dello scorso novembre, al sovrintendente di Bologna), essendo ormai la sovrintendenza bibliografi-

ca della Toscana in grado di farvi fronte; e che, inoltre, il provvedimento è inteso a dirimere un dubbio interpretativo derivante dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in ordine alla competenza per l'apprestamento delle aree edificabili necessarie alle opere di edilizia scolastica nei territori colpiti dall'alluvione anzidetta.

Con riferimento a queste ultime opere, il relatore propone un emendamento aggiuntivo (concordato col senatore Spigaroli), che richiama in vigore le procedure più snelle previste, per le opere di edilizia prefabbricata, dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47; conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così modificato.

In un breve intervento, il senatore Spigaroli si associa alle conclusioni del relatore, soffermandosi in particolare sull'opportunità dell'emendamento proposto.

All'emendamento stesso si dichiara favorevole il sottosegretario Elkan.

Infine la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge, nel testo proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,50.

IGIENE E SANITÀ (11°)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

Presidenza del Vicepresidente
SAMEK LODOVICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana » (2215).
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Zonca. Premessa una succinta illustrazione della peste suina nelle sue tipiche manifestazioni « classica » e « africana », e rilevata la difficoltà di dia-

gnosticare quest'ultima, oltre che l'impossibilità — allo stato attuale delle conoscenze — di guarirla, il relatore enumera i principali focolai individuati nel Paese e le misure sanitarie fino ad ora adottate, sottolineando i danni rilevantissimi che la grave infezione reca al nostro patrimonio zootecnico e alle industrie di trasformazione delle carni suine, che si vedono preclusi i tradizionali mercati d'esportazione.

Il Ministero della sanità — aggiunge il relatore — ha provveduto all'abbattimento degli animali malati o sospetti ed alla creazione di cordoni sanitari territoriali; sono previsti a carico dello Stato stanziamenti per un miliardo e 600 milioni (più 500 milioni stanziati con decreto del Presidente della Repubblica) destinati a indennizzare i proprietari dei capi abbattuti, a ricostituire gli allevamenti ed infine a vaccinare obbligatoriamente tutti i suini contro la peste « classica ».

In conseguenza della gravità del fenomeno e dell'urgenza di provvedere nel modo più sollecito, il relatore propone alla Commissione di esprimere avviso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, senza modificazioni.

Seguono brevi interventi dei senatori Perrino e Cassini, i quali chiedono chiarimenti sui criteri seguiti dalle autorità sanitarie per l'abbattimento dei capi infetti e per la delimitazione dei cordoni sanitari, e del senatore Lombardi, il quale si dichiara favorevole a ridurre l'onere delle provincie per quanto riguarda l'indennità di abbattimento e raccomanda che la definizione delle zone infette sia fatta in modo veramente razionale.

Dopo una breve replica del rappresentante del Governo, il Presidente fa presente l'opportunità di rimandare alla prossima seduta la conclusione dell'esame, per dare alla Commissione agricoltura il tempo di esprimere il proprio parere sul provvedimento.

La proposta del Presidente viene accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della**

funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue » (446), d'iniziativa dei senatori Minella Molinari Angiola ed altri.

« **Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano » (1884), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

L'articolo 3 viene approvato con un emendamento sostitutivo del penultimo comma, proposto dalla sottocommissione e rielaborato dal relatore, del seguente tenore: « Possono essere autorizzati ad impiantare i suddetti Centri gli Istituti pubblici di cura, le Associazioni di donatori di sangue regolarmente costituite e gli Enti forniti di personalità giuridica, pubblica o privata, che svolgono attività nel campo dell'assistenza sanitaria ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 4, 5 e 6.

Sull'articolo 7, il Presidente informa che è stato presentato dalla sottocommissione un emendamento, che il relatore ha riproposto nella seguente formulazione: « È istituito in Roma il Centro nazionale per la trasfusione del sangue, sotto la direzione scientifica dell'Istituto superiore di sanità. L'organizzazione tecnica ed il funzionamento di detto Centro sono affidati alla Croce rossa italiana, che vi provvede con gestione separata, utilizzando le attrezzature già predisposte allo scopo dalla Croce rossa stessa ».

Su tale emendamento, al quale il rappresentante del Governo si dichiara non favorevole, interviene la senatrice Angiola Minella Molinari: essa afferma di non essere contraria in linea di principio a che la direzione scientifica del Centro nazionale per la trasfusione venga affidata all'Istituto superiore di sanità, ma di considerare fondamentale che sia il Ministero della sanità a designare l'ente a cui deve spettare l'organizzazione ed il funzionamento del Centro in questione. Circa l'attuale funzionalità della Croce rossa, la senatrice Minella Molinari, riportando anche alcuni giudizi espressi nelle relazioni della Corte dei conti, manifesta notevoli perplessità; l'oratrice contesta fra l'altro l'opportunità che ad essa siano affidati per legge compiti di carattere scientifico, tanto più che ciò sareb-

be in contraddizione con quanto prevede il progetto governativo di riforma della Croce rossa presentato alla Camera. La senatrice Minella conclude sottolineando la necessità che non si creino situazioni equivoche e confuse, che potrebbero compromettere l'efficienza del Centro e generare contrasti e resistenze pericolose da parte delle Associazioni dei donatori.

Interviene successivamente il senatore D'Errico, il quale si dichiara contrario ad affidare all'Istituto superiore di sanità la direzione scientifica del Centro e propone di lasciare alla Croce rossa l'organizzazione del Centro stesso, specificando eventualmente che essa opera « sotto la sorveglianza del Ministero della sanità ».

Dal canto suo, il senatore Bonadies, considerando in parte fondate le preoccupazioni della senatrice Minella Molinari, sostiene che non è opportuno assegnare alla Croce rossa compiti che istituzionalmente essa non può svolgere, come la direzione scientifica del Centro, la quale richiede adeguate attrezzature, che invece l'Istituto superiore di sanità è in grado di offrire.

Dopo un breve intervento del senatore Lombardi, che insiste sulla necessità che la ricerca in campo immuno-ematologico sia lasciata liberamente agli ospedali e alle cliniche, i quali soli dispongono dell'elemento umano necessario ad una efficiente sperimentazione, conclude il dibattito il relatore Zonca, sottolineando il carattere esclusivamente scientifico del Centro nazionale, a cui spettano funzioni di indirizzo e di controllo, ma non di coordinamento o gerarchiche rispetto agli altri Centri periferici. A suo parere, appare assolutamente indispensabile l'esistenza di un Centro siffatto, che possa uniformare e standardizzare tutti i sistemi trasfusionali, in considerazione dell'estrema delicatezza della materia, che coinvolge spesso la vita umana e l'incolumità dei donatori di sangue e dei riceventi. Egli non vede la ragione per cui non si possa

affidare alla Croce rossa l'organizzazione del Centro, come avviene in molti fra i più progrediti Paesi esteri.

Il relatore conclude dicendosi tuttavia disposto ad affidare all'Istituto superiore di sanità la direzione scientifica del Centro, qualora si ritenga che ciò offra maggiori garanzie.

Il Presidente, rilevato che il problema in discussione presenta aspetti complessi e delicati e merita quindi un ulteriore approfondimento, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'articolo 7 alla prossima seduta. Tale proposta viene accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 23 maggio 1967 (seduta della 6^a Commissione: Istruzione), a pagina 33, prima colonna, righe 14^a e 15^a del testo del comunicato, anziché: « Intervengono quindi nella discussione i senatori Piovano, Trimarchi e Scarpino » si legga: « Intervengono quindi nella discussione i senatori Piovano, Trimarchi, Scarpino e Stirati ».

Dopo la riga 33^a, aggiungere il seguente capoverso: « Infine il senatore Stirati manifesta la propria soddisfazione per il fatto che la proposta di assegnazione di un contributo alla " Casa di Goldoni " di Venezia, più volte sollecitata, sia stata finalmente portata all'esame della Commissione; l'oratore si rammarica però dell'inadeguatezza della somma e, nell'annunciare il suo voto favorevole al disegno di legge, si associa all'invito a compiere un ulteriore sforzo finanziario, formulato dai precedenti oratori ».

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45*